

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 7 DICEMBRE 1951

(56^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, concernente modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione di lavori pubblici » (N. 2026) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORBELLINI, *relatore* Pag. 744
FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 744

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, concernente l'istituzione, presso l'Università di Bari, della Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Università medesima » (N. 1992) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GIARDINA, *relatore* 746, 747
GIUA 747

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (N. 1756) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PEZZINI, *relatore* Pag. 745
PRESIDENTE 745

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Banfi, Boccassi, Cerica, Corbellini, Fazio, Ferrabino, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Labriola, Palermo, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Focaccia.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, concernente modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione di lavori pubblici » (N. 2026) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, concernente modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione di lavori pubblici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Corbellini.

CORBELLINI, *relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, in merito al disegno di legge in esame che propone la ratifica del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, debbo anzitutto ricordare che le ferrovie concesse all'industria privata ai primi tempi dell'unità italiana erano amministrate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso un ispettorato speciale; ed era, quindi, il Ministero dei lavori pubblici, che, secondo la legge 20 marzo 1865, n. 2248, designava i collaudatori tra i suoi funzionari più esperti. Questa funzione è stata mantenuta dal Ministero dei lavori pubblici anche quando l'ispettorato è poi passato a far parte del Ministero dei trasporti. Si ha così l'anomalia che il Ministero dei lavori pubblici nomina i collaudatori di quelle linee che per disposizione legislativa sono costruite dall'Ispettorato delle Ferrovie dipendente dal Ministero dei trasporti. In Italia le ferrovie sono costruite da tre organismi diversi: dal Ministero dei lavori pubblici quando passano in esercizio allo Stato; dall'Ispettorato ferroviario dipendente dal Ministero dei trasporti quando passano all'esercizio privato ed infine direttamente dalle Ferrovie dello Stato quando si tratta di raccordi tra linee esistenti o di potenziamento delle ferrovie già in esercizio come la costruzione di doppi binari o l'ampliamento delle stazioni. Si può immaginare con quale movimento burocratico tutto ciò avviene. Ma c'è di peggio: per esempio, se in origine si pensa che una costruenda ferrovia deve andare all'industria privata, allora è l'Ispettorato che fa il progetto; senonché quando nelle more della costruzione si decide che la ferrovia deve invece passare all'esercizio di Stato sono allora le Ferrovie dello Stato che pensano alla costruzione. È logico che l'Ispettorato, per quel volume di lavori che fa per la ricostruzione ferroviaria, debba avere la facoltà che aveva quando era alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, la facoltà, cioè, di nominare il collaudatore delle opere che esso costruisce, anche tra i suoi ex funzionari.

Lo spirito della variante legislativa in esame è appunto quello di restituire all'Ispettorato questa facoltà.

Dato l'attuale sistema di ripartizione dei lavori, mi sembra che la variazione proposta sia accettabile. Pertanto propongo la ratifica del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, con la variazione suddetta.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non ho nulla ad aggiungere alle dichiarazioni fatte dal senatore Corbellini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, è ratificato.

Lo metti ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

La collaudazione di una linea o di linee comprese in una concessione, in applicazione dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, può essere affidata dal Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — ad un funzionario a riposo del Ministero stesso o di altra Amministrazione dello Stato provvisto di laurea in ingegneria.

Ai funzionari a riposo incaricati di eseguire le collaudazioni di cui al presente articolo, è corrisposta l'indennità prevista dal decreto-legge 17 aprile 1948, n. 926, ratificato, con modificazioni, con la legge 9 maggio 1950, n. 279.

Lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (Numero 1756) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

PEZZINI, *relatore*. La discussione di questo disegno di legge, iniziata nella riunione del 28 settembre 1951, fu sospesa in attesa di conoscere la sorte di altri due disegni di legge presentati al Senato, concernenti la stessa materia. Vi è innanzi tutto un disegno di legge sull'« Adeguamento delle pensioni della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti », presentato l'8 agosto 1951 al Senato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; v'è, poi, un altro disegno di legge, di iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore, con cui si propone l'abrogazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, relativo agli assegni di contingenza per i pensionati dalla Previdenza sociale. Poichè il disegno di legge in esame propone la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, modificazioni che potrebbero essere superate in seguito alle deliberazioni che il Senato vorrà prendere sui due disegni di legge da me ora ricordati, riterrei opportuno sospendere nuovamente la discussione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Se il relatore è d'accordo, si potrebbe oggi addivenire alla ratifica pura e semplice del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689. In tal modo, ratificando, cioè, senza alcuna modificazione il decreto legislativo anzidetto, non si verrebbe ad interferire nelle decisioni che il Parlamento vorrà

prendere in merito ai due disegni di legge già ricordati dal relatore stesso.

PEZZINI, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Salve le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119, il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è ratificato con le modificazioni di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

La detrazione dalla retribuzione, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, non si applica ai titolari di pensione, quando la retribuzione non superi le lire 5.000 mensili. In questi casi per retribuzione deve intendersi tutto quanto, a qualsiasi titolo, viene erogato, in danaro o in natura, dal datore di lavoro per sè o per conto di altri enti, al lavoratore pensionato, in dipendenza della prestazione d'opera.

Quando la retribuzione supera le lire 5.000 mensili, la detrazione dalla retribuzione sarà limitata all'importo dell'eccedenza, quando questa è inferiore all'importo dell'assegno di contingenza ed assegni supplementari; sarà invece effettuata per l'intero importo degli assegni, quando l'eccedenza delle lire 5.000 è pari o superiore all'importo degli assegni stessi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In riferimento a quanto sopra ho detto, cioè con l'intesa di ratificare senza alcuna modificazione il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, per non interferire nelle decisioni che il Parlamento vorrà prendere in merito ai due disegni di legge già menzionati dal relatore, propongo di sostituire, d'accordo

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

56ª RIUNIONE (7 dicembre 1951)

con il relatore stesso, ai tre articoli ora letti il seguente articolo unico:

Articolo unico.

Salve le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 350; e 28 dicembre 1950, n. 1.119, il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è ratificato.

Metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito alla deliberazione ora presa il titolo del disegno di legge resta così modificato: « Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Metto ai voti il nuovo titolo del disegno di legge.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, concernente l'istituzione, presso l'Università di Bari, delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Università medesima** » (N. 1992) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, concernente l'istituzione, presso l'Università di Bari, delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Università medesima ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Giardina.

GIARDINA, *relatore*. Con il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, furono istituite, presso l'Università di Bari, le Facoltà

di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria. Con lo stesso decreto legislativo furono aggiunti al ruolo organico dei posti di professore della sopradetta Università venti posti, di cui sette furono assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia, sette alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e sei alla Facoltà di ingegneria. Si prevedeva inoltre un aumento dei posti occorrenti per le nuove Facoltà negli organici del personale assistente, tecnico e subalterno. Si riconosceva, infine, ad ogni effetto la validità di tutti i corsi istituiti in via provvisoria presso l'Università di Bari per l'anno accademico 1946-47 e si stabiliva che i corsi di magistero, di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere erano riconosciuti a tutti gli effetti e avrebbero avuto termine con l'anno accademico 1950-51.

L'altro ramo del Parlamento, con il disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, ha apportato al decreto legislativo in questione alcune modifiche e precisamente il numero dei posti aggiunti al ruolo organico dei posti di professore è stato aumentato da 20 a 25, di cui nove posti di ruolo sono stati assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia, nove posti di ruolo alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sette posti di ruolo alla Facoltà di ingegneria. Inoltre viene colmata una lacuna che esisteva nell'articolo 4 del decreto legislativo più volte citato, nel quale non erano fissati i posti di assistente effettivo. Sono stati così istituiti i seguenti posti di assistente effettivo: due per la Facoltà di lettere e filosofia, due per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e due per la Facoltà di ingegneria.

È stato stabilito poi anche che i corsi di magistero, di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere, siano prorogati sino all'anno accademico 1954-55. Queste modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, mirano a rendere più efficienti le Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali ed ingegneria della Università di Bari e pertanto invito la Commissione ad approvare il presente disegno di legge.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

56ª RIUNIONE (7 dicembre 1951)

GIUA. Vorrei sapere il numero degli studenti iscritti alle tre Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria istituite presso l'Università di Bari.

GIARDINA, *relatore*. Ho richiesto questi dati: essi, però, non mi sono stati inviati. Faccio presente, in ogni modo, che l'Università di Bari accentra un numero notevole di studenti dell'Italia meridionale.

GIUA. Mentre sono favorevole alla istituzione delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, non sono altrettanto favorevole all'istituzione della Facoltà di lettere e filosofia presso l'Università di Bari innanzi tutto perchè l'istituzione di una Facoltà di lettere e filosofia richiede uno insegnamento speciale, in secondo luogo perchè l'istituzione di tale Facoltà presso l'Università di Bari verrà a svuotare l'analoga Facoltà dell'Università di Napoli. Io voterò a favore di questo disegno di legge perchè non è possibile fare altrimenti, con la riserva, però, che l'istituzione della Facoltà di lettere e filosofia presso l'Università di Bari, a mio avviso, non servirà di aiuto alle condizioni, da tutti deprecate, del Mezzogiorno.

GIARDINA, *relatore*. Mi permetto di fare osservare al senatore Giua che maggiore preoccupazione si può avere per l'istituzione delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria che non per l'istituzione di una Facoltà di lettere e filosofia. Infatti per l'istituzione di una Facoltà di lettere e filosofia occorrono solo docenti preparati, mentre per l'istituzione di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria occorrono non solo docenti preparati ma anche molti mezzi, spesso assai costosi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — *Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Bari sono aggiunti venticinque posti, i quali vengono assegnati alle nuove Facoltà rispettivamente come segue:

Facoltà di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 9;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 9;

Facoltà di ingegneria, posti di ruolo n. 7 ».

Art. 4. — *È aggiunto il seguente comma:*

« Sono istituiti i seguenti posti di assistente effettivo:

Facoltà di lettere e filosofia . . .	posti 2
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» 2
Facoltà di ingegneria.	» 2

Art. 6. — *È soppresso.*

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli aumenti di posti di ruolo e di posti di assistente effettivo, di cui all'articolo 1, avranno decorrenza dall'anno accademico 1952-53.

(*È approvato*).

Art. 3.

I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono prorogati fino all'anno accademico 1954-55.

(*È approvato*).

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,35.